

Repubblica Italiana



COMUNE DI MIRANDA

Provincia di Isernia

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

N. 11

Registro Generale N. 21 DEL 12-01-2024

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - DITTA
CROLLA ARNALDO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, il comune di Miranda intende affidare il servizio di trasporto alunni ad un operatore esterno qualificato per carenza di personale e mezzi inteni allo stesso Ente;

CONSIDERATO che all'uopo è stato individuato sulla piattaforma elettronica TRASPARE del Comune di Miranda l'operatore economico idoneo ad espletare il servizio nella persona della ditta CROLLA ARNALDO & C con sede in Via E. Todì n. 13 – 86077 Pozzilli (IS);

VERIFICATA la regolarità contributiva sul sito dell'INAIL che ha fornito il DURC con esito positivo;

VISTO il codice dei contratti pubblici Dlgs. 36/2023 del 31/03/2023;

ACQUISITO il CIG: B001D512F8 sul portale dell'ANAC;

VERIFICATI i requisiti di legge per l'affidamento;

DATO ATTO che è necessario procedere al disimpegno della somma di euro 11,17 in quanto non utilizzata, sullo stesso capitolo del bilancio comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito all'impegno di spesa;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la sezione motiva come integrazione e sostanza del presente atto;

DI DISIMPEGNARE la somma di euro 11,17 per quanto sopra descritto;

DI IMPEGNARE a favore della ditta CROLLA ARNALDO & C, come sopra generalizzata, l'importo di euro 19.800,00 compresa IVA;

DI IMPUTARE la spesa nel bilancio comunale con la seguente articolazione:

capitolo n. 1372;

missione n. 4;

programma n. 6;

titolo n. 1;

DI RISERVARSI di procedere ad integrare il presente impegno di spesa qualora necessario;

DI TRASMETTERE la presente all'ufficio di ragioneria per i successivi adempimenti di propria competenza;

DI STABILIRE che la presente costituisce affidamento del servizio alle condizioni riportate nel capitolato speciale di appalto in calce alla presente.

DI STABILIRE che la presente sottoscritta con firma digitale dalle parti tiene luogo del contratto di appalto sotto forma di scrittura privata da registrare solo in caso d'uso a spese della parte inadempiente.

DI STABILIRE che la presente è impegnativa sin da subito per la ditta affidataria mentre per il comune di Miranda lo sarà solo ad avvenuta sottoscrizione dalle parti.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI – ANNO SCOLASTICO 2023/2024

CAPO I

OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto **l'affidamento del servizio di trasporto scolastico**, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di inizio e fine delle attività didattiche.

Il servizio sarà appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore e successive modifiche.

Articolo 2

Durata e valore dell'appalto

La durata dell'appalto è per l'anno scolastico 2023/2024. Alla scadenza il contratto s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti ai sensi del disposto della Legge n. 62/2005 e non potrà essere in alcun modo rinnovato.

La ditta aggiudicataria s'impegna a dare attuazione al presente contratto dalla data di aggiudicazione del servizio, a prescindere dalla formale stipula del contratto.

Il corrispettivo giornaliero posto a base di gara comprensivo di tutte le voci di costo, IVA inclusa, è stabilito in **€ 230,00**.

Articolo 3

Disciplina del servizio

Il servizio di cui sopra dovrà essere gestito dalla ditta aggiudicataria, che si deve far carico dei rischi relativi poiché unica responsabile dell'adempimento degli obblighi e dell'assunzione d'onere assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. La ditta s'impegna a osservare, nei confronti del personale dipendente adibito all'esecuzione delle prestazioni illustrate, i contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, assicurazione sociale, sicurezza e prevenzione degli infortuni. Nell'esecuzione del servizio la ditta, che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 448/91 e s.m.i., è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti:

- a) Il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di I° Grado;

- b) il possesso dei requisiti prescritti per i veicoli;
- c) il personale adibito al servizio inerente alla circolazione sulle strade ed aree pubbliche,

Sollestando il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, amministrativa e penale conseguente, assumendo l'onere di rifondere al Comune stesso ogni spesa e danno che potesse, comunque, derivare da procedimenti, inadempienze e difformità riscontrate. È a esclusivo carico della Ditta ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo.

Il servizio, disciplinato nel presente capitolato, riguarda il trasporto alle sedi dell'Istituto Scolastico "Molise Altissimo" (scuola dell'Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di I° Grado).

Gli orari scolastici inerenti il servizio sono i seguenti:

- alunni della scuola dell'infanzia: ingresso ore 8.00 ed uscita ore 16.00;
- alunni della scuola primaria: ingresso ore 8.30 ed uscita ore 13.30, il lunedì ingresso ore 8.30 ed uscita ore 16.00;
- alunni della scuola secondaria di primo grado: ingresso ore 8.00 ed uscita ore 14.00.

Tali orari possono essere modificati dall'Amministrazione Comunale per mutate esigenze del Comune e/o degli Istituti Scolastici, circa i giorni, gli orari di ingresso/uscita sia mattutini che pomeridiani, gli orari di inizio/termine delle lezioni.

In caso di assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola indette dalle Istituzioni scolastiche o altre circostanze il trasporto degli alunni dovrà essere garantito, secondo i diversi orari di inizio delle lezioni, sia per l'ingresso che per le uscite, nei limiti delle effettive possibilità organizzative. La ditta inoltre è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari.

La salita e la discesa degli alunni devono essere regolamentate in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità.

La ditta appaltatrice dovrà vigilare sugli utenti del servizio dal momento iniziale dell'affidamento e fino a quando questi non siano stati affidati all'accertata vigilanza della scuola o a quella effettiva dei genitori o loro delegati, salvo specifico esonero da parte del genitore rilasciato per iscritto al momento della presentazione della domanda di utilizzo del servizio, oppure in corso d'anno, all'Ufficio Protocollo del Comune di Miranda, che provvederà a comunicarlo alla ditta appaltatrice.

In ogni caso la ditta appaltatrice avrà il dovere di vigilare con la dovuta attenzione richiesta dall'età del minore, affinché quest'ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con pregiudizio per la sua e altrui incolumità.

Il servizio di trasporto degli alunni è giornaliero e per gli stessi giorni del calendario scolastico delle singole scuole e si effettua ai punti di fermata stabiliti e comunicati all'utenza direttamente dalla ditta appaltatrice, in seguito alla verifica effettuata dagli uffici comunali, in conformità delle norme previste dal presente capitolato. La ditta aggiudicataria deve rispettare il percorso e le fermate definite dall'Amministrazione Comunale che devono essere individuate in modo da garantire l'osservanza delle prescrizioni del codice della strada.

Le fermate devono essere stabilite il più possibile in prossimità dell'ingresso delle scuole e, ove esistono, nelle apposite piazzole di sosta.

Il servizio deve essere espletato facendo sì che l'arrivo a scuola avvenga almeno nei cinque (5) minuti che precedono l'inizio delle lezioni; all'orario fissato per l'uscita, gli alunni devono poter disporre prontamente degli scuolabus per il ritorno, pertanto la ditta appaltatrice provvederà a far trovare gli scuolabus già presso le scuole. Ciascun Istituto provvederà a comunicare alla ditta appaltatrice gli orari esatti di inizio e fine delle lezioni, nonché delle eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico; tale comunicazione dovrà essere trasmessa anche al Comune di Miranda. In presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, l'impresa è tenuta in accordo con il Responsabile Comunale e con l'Amministrazione Comunale, a individuare il percorso e le fermate

alternative, senza per questo applicare un costo aggiuntivo, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario.

L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

La gestione economico amministrativa del servizio è di esclusiva competenza del Comune.

Poiché le funzioni inerenti al servizio che si richiede sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta s'impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Articolo 4

Obblighi principali ed accessori della Ditta aggiudicataria

Sono a carico della ditta, **oltre alle spese per l'approvvigionamento del carburante, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria**, relativa ai 2 mezzi utilizzati.

La ditta appaltatrice si obbliga a:

- controllare periodicamente i mezzi di trasporto al fine di garantire il funzionamento, la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- garantire, a propria unica ed esclusiva responsabilità, tutti i trasporti programmati nei termini e nei limiti previsti dal presente capitolato;
- rispettare gli orari definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno;
- trasportare gli alunni iscritti al servizio, non permettendo l'accesso a persone estranee al servizio non autorizzate dall'Amministrazione; la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità;
- ad affidare la conduzione dei mezzi a personale che abbia una precedente specifica esperienza lavorativa, nel servizio oggetto dell'appalto e che è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente per effettuare trasporto di passeggeri ai sensi degli articoli 14 e seguenti del D. Lgs. n. 286 del 21/11/2005;
- non effettuare negli automezzi un carico di alunni superiore a quello consentito dalle norme vigenti in materia. A tal proposito, la ditta appaltatrice si obbliga all'osservanza di quanto stabilito dal D.M. 31-01-1997 "Disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- assumere l'onere contributivo del personale impiegato nel rispetto delle normative e degli accordi di settore vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- sottostare alle verifiche, che saranno disposte in qualsiasi momento, dal Responsabile del settore, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, la ditta appaltatrice dovrà dare notizia al Comune con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni;
- disporre, immediatamente e conseguentemente al ricevimento della comunicazione del comune, la sostituzione del personale addetto al servizio che non osservasse un contegno corretto e riguardoso o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio

scorretto e riprovevole o fosse sorpreso in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, salvi i provvedimenti previsti dalla Legge;

- o stipulare apposita polizza contro i rischi derivanti a persone o cose per l'espletamento del servizio;
- o rispondere per ogni responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento dell'appalto o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerata l'Amministrazione Comunale;
- o rispettare tutti gli adempimenti resi necessari dall'obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;

Sarà acquisito d'ufficio la certificazione di regolarità contributiva.

Articolo 5

Requisiti del personale impiegato

Ogni attività inerente il servizio di trasporto scolastico, ivi compresa l'organizzazione e la gestione del servizio stesso, sarà svolto dal personale alle dipendenze della ditta aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per l'espletamento del servizio, conducenti in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 116, comma 11, del D. Lgs 30-04-1992 n. 285 in corso di validità e comunque in possesso della patente di guida, richiesta dalla legge per ogni tipo di mezzo impiegato. Dovrà, inoltre, garantire per gli autisti impiegati la massima serietà ed esperienza, nel servizio di trasporto scolastico. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo sulla base di adeguata motivazione.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto e un contegno adeguato, considerata anche l'età degli utenti.

La ditta aggiudicataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni d'idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Articolo 6

Rapporti con l'Ente

La ditta aggiudicataria è tenuta a organizzare il lavoro dei propri autisti secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto e secondo le disposizioni che verranno impartite dal competente ufficio del Comune di Miranda. Al fine di coordinare l'attività, la ditta è tenuta a nominare un responsabile che costituirà per il Comune di Miranda l'interlocutore unico. La ditta è unica responsabile, penalmente e civilmente, del corretto svolgimento del servizio.

CAPO II

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Articolo 7

Garanzie a corredo dell'offerta

(Cauzione provvisoria – Art. 93 del codice dei contratti)

L'offerta è corredata da garanzia provvisoria, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o con assegno circolare intestato al Comune di Miranda o da una fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D. Lgs 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del codice dei contratti, qualora l'offerente risulterà affidatario.

Art. 8

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

(Cauzione definitiva – Art. 103 del codice dei contratti)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma uno deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

CAPO III CONTRATTO

Art. 9

Domicilio della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria, ai fini dell'appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciute, che debbono dare il loro consenso.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie del rappresentante della ditta aggiudicataria o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 10

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine la ditta deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dalla lettera d'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 11

Osservanza di Leggi, Regolamenti e del capitolato Speciale di appalto

L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

La ditta aggiudicataria - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare la ditta s'intende inoltre obbligata all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanante ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D. Lgs. 8

agosto 1994, n. 490, D. Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni;
e) al rispetto del CCNL di categoria.

Art. 12

Subappalto e cessione contratto

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente.

È assolutamente vietata la cessione del contratto.

Art. 13

Pagamenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7 del D. Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture emesse, sarà effettuato dal Comune di Miranda, a mezzo mandato di pagamento, nel termine previsto dalla legislazione vigente in materia.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Miranda potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta, per il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel presente capitolato e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 14

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti.

Art. 15

Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) interruzione non motivata del servizio;
- c) mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato contestate per iscritto per almeno 2 volte e disattese dall'appaltatore;
- d) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- e) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- f) perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- g) mancata stipula di contratto di assicurazione R.C. compreso i terzi rappresentanti;
- h) ripetuta violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

- i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;
- j) inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in conseguenza dell'inadempimento della ditta:

- conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.

Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli dal n. 1453 al n. 1462 del codice civile.

Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune di Miranda e la ditta aggiudicataria relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, verranno deferite alla competenza giurisdizionale del foro di Isernia.

Articolo 16

Sanzioni e penalità

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente Capitolato saranno accertate dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale mediante relazione al Responsabile del Servizio che ne darà comunicazione all'aggiudicatario, il quale dovrà produrre, entro sette giorni, le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 150,00 (centocinquanta) a € 1.000,00 (mille).

L'Amministrazione Comunale procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Il pagamento delle penalità non libera la ditta appaltatrice dalla responsabilità per i danni causati.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà, previa notifica all'Impresa, di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compreso il risarcimento danni e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali soprascritte.

Articolo 17

Responsabilità e assicurazione

La Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta all'osservanza delle leggi, in particolare il codice della strada, dei regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi. La Ditta si assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati dal personale

addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente e futura, nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Qualora si verifichi un sinistro riconducibile in tutto o in parte, alla responsabilità della ditta, l'Ente si riserva di recedere dal presente contratto. L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati a terzi o trasportati a mezzo della Ditta appaltatrice. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiama la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e mantenuta in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per R.C.T., R.C.O. con i seguenti massimali:

- Polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) con un massimale minimo per sinistro di € 5.000.000,00 “unico” per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento;
- Polizza R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di € 5.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona danneggiata;

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicataria, non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 18

Controlli dell'Amministrazione

Il Comune di Miranda ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento dei servizi, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Spetta agli uffici comunali competenti la vigilanza sul regolare adempimento del contratto e sui mezzi di trasporto concessi in comodato alla ditta appaltatrice. L'Ente si riserva la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme del presente capitolato. Qualora le circostanze lo richiedano, può essere inviato sui mezzi di trasporto personale appositamente comandato dall'Amministrazione appaltante con funzioni di accompagnatore.

CAPO IV

NORME DI SICUREZZA

Articolo 19

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs n. 81/08 e ss. mm. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

Articolo 20

Norme di Sicurezza generali

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'assuntore del servizio è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

L'assuntore del servizio predispose, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 21

Trattamento dati personali

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs 30-06-2003 n. 196 e del Regolamento dell'U.E. ai soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

Detti dati saranno pubblicizzati in sede d'aggiudicazione o d'eventuale contenzioso nella misura e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, riguardo ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs. N. 196/2003, cui si rinvia.

Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Settore Amministrativo.

Per quanto altro non specificato dal presente capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel bando di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché delle norme vigenti in materia di appalti con particolare riferimento ai pubblici servizi.

Articolo 22

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Renzo Piero di Vincenzo.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
ING. RENZO PIERO DI VINCENZO